ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

TARI 2021:
il PEF e le TARIFFE 2021

Dott.ssa Cristina Zandonini

13 Aprile 2021

Inquadramento normativo

- La **Legge n. 147/2013** «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*» Legge istitutiva della IUC – c. 641 e seguenti – c. 641 presupposto della TARI – c. 667-668 Tariffa corrispettiva

- Il **DPR 158/1999** *«Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.»*

- Il **DM 20 aprile 2017** *«Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»*

- Il **D. Lgs n. 152/2006** «*Norme in materia ambientale.*»

- Il **D. Lgs n. 116/2020** «*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*» - in vigore dal 1° gennaio 2021, nuova classificazione dei rifiuti (scompare la categoria dei RIFIUTI ASSIMILATI)

- **Regolamentazione ARERA** (MTR)

Inquadramento normativo: I provvedimenti di ARERA

- **Deliberazione n. 443/2019/R/Rif** "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

- **Deliberazione n. 57/2020/R/Rif** "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- **Deliberazione n. 238/2020/R/RIF** "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- **Determinazione n. 02/DRif/2020** "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";

- **Deliberazione n. 493/2020/R/RIF** «Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021»

- **Deliberazione 444/2019/R/rif** «Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati»

Inquadramento normativo

- Il **comma 683 della L. 147/2013**: Approvazione delle tariffe TARI in conformità al PEF entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio - Art. 1 comma 169 della L. 296/2006

- **Art. 172 del TUEL**: Allegati al bilancio di previsione *« c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;»*

- ***Art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 «DECRETO SOSTEGNI»***

*Limitatamente **all'anno 2021**, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.*

In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.»

Gli adempimenti TARI 2021

TARI

PEF 2021 secondo il MTR
(delibera 443/2019 e delibera 493/2020)

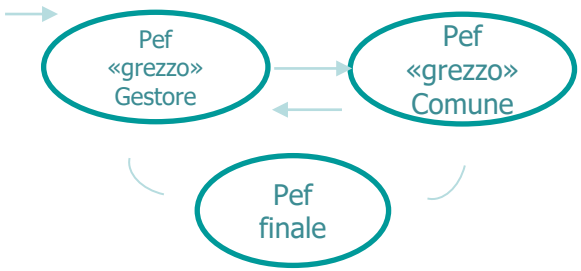

PEF 2021
- **Conguaglio PEF 2020**
(facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del DL 18/2020 – conferma tariffe 2019)
- **Conguaglio annualità 2018** *(se r > 1)*
- **Conguaglio annualità 2019**
- **Componente COVID** (facoltativa)

Entrata in vigore dal 1° gennaio 2021
del D. Lgs 116/2020
«RIFIUTI ASSIMILATI»

- **Abrogazione della possibilità per i Comuni di disporre per via regolamentare l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani**
- **Fuoriuscita dal perimetro dell'assoggettamento alla tassa rifiuti delle attività agricole e di quelle connesse**
- **Incertezza regime da applicare alle industrie**
- **Possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal perimetro del servizio pubblico**

Impatto sulla base imponibile e sulla determinazione delle tariffe

Modifica regolamento

Approvazione tariffe

Agevolazioni/ Riduzioni Covid-19
?

Riduzione TARI soggetti pensionati residenti all'estero (c.48 L. 178/2020)

Canone Unico Mercatale sostituisce i prelievi sui rifiuti (c. 838) per le fattispecie di cui al c. 842 L.160/2019

La disciplina della TARI

Art. 1 comma 641 della Legge n. 147/2013

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 1 comma 642 della Legge n. 147/2013

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

Art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

Art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

La disciplina della TARI

Art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una **tariffa avente natura corrispettiva**, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. **La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani**.

→ In attuazione del comma 667 della L. 147/2013, è stato emanato **il DM 20 aprile 2017**

667. Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea

- **Presupposto materiale**: realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti

- **Presupposto giuridico**: espressa opzione per la tariffa corrispettiva nel regolamento comunale.

Il duplice regime TARI: TRIBUTO o CORRISPETTIVO

TRIBUTO	CORRISPETTIVO
Regime entrate tributarie	Regime entrate patrimoniali (=natura corrispettiva)
Il tributo è iscritto nel bilancio dell'ente	Non transita dal bilancio dell'ente – la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Giurisdizione tributaria	Giurisdizione ordinaria
L'IVA si applica sul corrispettivo che il Comune paga al gestore e la TARI è comprensiva dell'IVA versata al gestore	In campo IVA
Nella commisurazione della tariffa il Comune deve tenere conto dei criteri di cui al DPR 158/99	Il metodo di calcolo della tariffa corrispettiva può essere definito dal Comune nel Regolamento sulla base dei propri obiettivi e può tenere conto dei criteri di cui al DPR 158/99

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il metodo tariffario (MTR) previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019

Il nuovo metodo tariffario (MTR)

ARERA _

•L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

•Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

•ARERA esercita attività consultiva e di segnalazione al Governo e al Parlamento nelle materie di propria competenza, anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

•Le risorse per il suo funzionamento non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati.

•La legge n. 481/95 individua all'art. 12 comma 12 le competenze dell'Autorità.

•Emette delibere e determine dirigenziali che hanno carattere vincolante per gli operatori dei settori regolati. I provvedimenti con carattere normativo e a contenuto generale sono soggetti a pubblicità legale tramite la pubblicazione sul sito dell'Autorità.

Tra le funzioni affidate ad ARERA rientrano:

-La predisposizione e l'aggiornamento del c.d. «Metodo tariffario» per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»

Le competenze di ARERA

- Stabilisce, per i settori energetici, le tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture e ne garantisce la parità d'accesso per gli operatori;
- Predispone e aggiorna il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi sia per il servizio idrico integrato sia per il servizio integrato dei rifiuti e approva le tariffe predisposte dai soggetti preposti;
- Definisce i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alla rete di telecalore e le modalità per l'esercizio del diritto di "scollegamento";
- Promuove gli investimenti infrastrutturali con particolare riferimento all'adeguatezza, l'efficienza e la sicurezza;
- Assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
- Promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all'armonizzazione della regolazione per l'integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale;
- Detta disposizioni in materia separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore, nonché in merito agli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas;
- Definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
- Promuove l'uso razionale dell'energia, con particolare riferimento alla diffusione dell'efficienza energetica e all'adozione di misure per uno sviluppo sostenibile;
- Aggiorna trimestralmente, fino alla completa apertura dei mercati prevista per il 1° luglio 2020, le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero nei settori energetici;
- Accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l'informazione ai consumatori;
- Svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il Gestore servizi energetici (GSE), su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.
- Può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (dlgs 93/11).

Il nuovo metodo regolatorio: i principi e le linee guida

- I costi efficienti = rappresentano i costi massimi riconoscibili
- Il PEF è redatto sulla base dei dati a consuntivo prendendo a riferimento a-2
- Il PEF è la base per la determinazione delle tariffe
- I costi inseriti nel PEF = i costi dei gestore/i che compongono le singole articolazioni del servizio
- Copertura integrale dei costi efficienti (costi operativi + costi d'uso del capitale)
- Schemi standard: Template (schema tipo) PEF + Relazione accompagnamento + Dichiarazione di veridicità
- Le regole per la determinazione delle tariffe rimangono transitoriamente invariate (DPR 158/1999)
- Definizioni:

Ambito o bacino di riferimento del servizio (ambito territoriale oggetto di uno specifico affidamento ovvero della gestione in economia. Nelle regioni dove è operativo l'EGATO comprende più comuni del medesimo bacino. Se non esiste l'EGATO, il bacino = singolo Comune

Ente di Governo d'Ambito (**EGATO**) (istituito ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del DL 138/2011) = funzione di organizzazione dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica

Ente Territorialmente Competente (**ETC**) = è l'EGATO ove costituito ed operativo – o in caso contrario – la Regione o la Provincia autonomia o gli altri enti competenti – di regola, mancando l'EGATO, l'ETC è il **COMUNE**

Gestore = soggetto affidatario del servizio/articolazioni del servizio (inclusi i Comuni)

Perimetro della gestione: lo spazzamento e il lavaggio delle strade; la raccolta e il trasporto dei rifiuti; il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti, il controllo delle discariche dopo la chiusura – *i costi riconosciuti sono solo quelli afferenti la gestione integrata dei rifiuti*

Il nuovo metodo tariffario: il RUOLO dei diversi attori

- Ente territorialmente competente (ETC)
  - è l'Ente di governo dell'Ambito (EGATO), laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti (COMUNE) competenti secondo la normativa vigente
  - è il soggetto preposto alla validazione del PEF
  - deve presentare adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale

- Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Si intendono tutti i soggetti che erogano la totalità del servizio o anche singole parti (esempio i Comuni che si occupano solo della gestione della tariffa e dei rapporti con l'utenza). Il Gestore predispone il PEF «grezzo» secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente

- Il mero prestatore d'opera è il soggetto che gestisce una porzione minimale del servizio integrato rifiuti, sono esclusi dall'obbligo di redigere il Pef Grezzo. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera

Il nuovo metodo tariffario (MTR) servizio integrato gestione rifiuti

- Il **NUOVO METODO TARIFFARIO** per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), definito da ARERA con deliberazione n. 443/2019/R/Rif (integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF), imposta una **stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio** e introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e garantire **trasparenza delle informazioni agli utenti**.

- Gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti del servizio (sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento **(a-2)** come risultanti da fonti contabili obbligatorie) e al nuovo "perimetro" gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti.

- Le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo *spazzamento e lavaggio strade*, la *raccolta e trasporto rifiuti urbani*, la *gestione tariffe e rapporti con gli utenti*, il *trattamento e recupero dei rifiuti urbani*, il *trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani*.

Il nuovo metodo tariffario (MTR) servizio integrato gestione rifiuti

- **Attività esterne al ciclo integrato dei RU**: raccolta, trasporto e smaltimento amianto *(fatta salva la micro raccolta dell'amianto per le u.d. se già ricompresa nel ciclo integrato dei rifiuti alla data del 01.11.2019)*, derattizzazione, disinfestazione delle zanzare, spazzamento e sgombero neve, cancellazione scritte vandaliche, defissioni di manifesti abusivi, gestione dei servizi igienici pubblici, gestione del verde pubblico, manutenzione delle fontane.

L'Autorità consente che gli oneri relativi ad eventuali attività esterne al perimetro soggetto a regolazione, possano essere comunque introdotti nei corrispettivi tariffari, a patto che gli stessi ***vengano indicati separatamente negli avvisi di pagamento****. (lo schema tipo per l'elaborazione del PEF riportato in Appendice alla Deliberazione 443, riporta una specifica voce relativa ai costi per le "Attività esterne al ciclo integrato dei RU incluse nel PEF")*

- Il **totale delle entrate tariffarie di riferimento** (TARI 2020-2021) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato.

Il nuovo metodo tariffario (MTR) servizio integrato gestione rifiuti

- Le entrate tariffarie non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: del *tasso di inflazione programmata*; del *miglioramento della produttività*; del *miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti*; delle *modifiche del perimetro gestionale*, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, del *coefficiente per l'emergenza COVID-19*. (1,6%-6,60%)

- Variazioni delle caratteristiche del servizio (QL) sono costituite dalle variazioni - *approvate dall'Ente territorialmente competente* - delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata;

- Variazioni di perimetro (PG) sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni;

- Superamento del Limite di Crescita (4.5 MTR): Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante: • le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard; • le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti $CTSa$ e $CTRa$; • l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo; • le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale. Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Il nuovo metodo tariffario (MTR) servizio integrato gestione rifiuti

- I **costi ammessi al riconoscimento** sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'Iva detraibile e delle imposte. Nel caso TARI tributo, l'imposta addebitata dal Gestore è un costo e pertanto il relativo recupero avviene dandone separata indicazione nel prospetto del PEF.
- I **costi operativi incentivanti** si correlano a progetti di miglioramento che l'ETC intende introdurre nel servizio sul territorio per gli anni 2020-2021 – hanno natura previsionale – duplice effetto: entrano a far parte dei costi operativi di gestione (CG) e possono incrementare il limite di crescita tramite i coefficienti (QL e PG)
- "**Poste rettificative**" che ancorché ricadenti nel perimetro di gestione vanno escluse dalla rendicontazione e dai PEF (es.
- I costi efficienti di servizio e di investimento sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati **nell'anno a-2** come risultanti da fonti contabili obbligatorie (Tasso inflazione definito da ARERA)
- Non tutti i costi sono ammessi dal metodo, per colmare il gap è prevista la componente del **costo del capitale** e i ricavi da **recupero e energia** - che entrano nel PEF non per intero ma in base al coefficiente di sharing (restando la differenza in capo al gestore)
- **Costi riconosciuti** = costi con carattere ricorrente (voci B6 - B7 - B8 - B9 - B11 - B12 entro la misura max legge e prassi fiscali - B13 - B14)
- Sono riclassificati in: **Costi operativi** (Costi operativi di gestione CG e Costi Comuni CC) → CARC – CGG – CC – COal

  Costi d'uso del capitale (CK) Ammortamenti – Remunerazione – Accantonamenti (ACC) compreso FCDE

Il nuovo metodo tariffario (MTR) servizio integrato gestione rifiuti

- L'art. 14 del MTR riguarda invece la componente "**Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario**", comprensivi degli accantonamenti relativi ai crediti di dubbia esigibilità, prevedendo che:

- nel caso di **TARI tributo**, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.Lgs n. 118/2011;
- nel caso di **tariffa corrispettiva**, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

«Con riferimento specifico ai crediti di dubbia esigibilità nel caso di TARI tributo, dai contenuti della delibera ARERA n. 443/2019 si ritiene che per tale voce si debba fare riferimento al valore relativo all'anno a-2, cioè quello dell'anno 2018 desunto dal conto consuntivo riproporzionato (*) alla soglia del 100%, così da non considerare le possibili diverse scelte fatte dai Comuni in relazione alle norme di graduale avvicinamento alla quota integrale di accantonamento al FCDE disposte transitoriamente in attuazione della riforma contabile. I Comuni a TARI tributo potranno valorizzare quindi sulla "componente costi" fino all'80% dell'accantonamento FCDE a consuntivo "riproporzionato", riferito però alla differenza tra l'anno 2018 e l'anno 2017 (anch'esso da riproporzionare al 100%). Ciò implica lo scorporo dal totale degli importi che confluiscono nel FCDE della quota riferita alla TARI per considerare, all'interno di questa componente, solo la parte relativa ai crediti 2018, escludendo i residui attivi connessi ad accertamenti TARI riferiti ad esercizi finanziari precedenti.

In alternativa, fatta sempre salva la necessità di riproporzionare al 100% la dimensione finanziaria del FCDE, appare ammissibile valorizzare l'80% degli stanziamenti previsionali definitivamente assestati per l'anno 2018. Tale opzione è del tutto robusta sul piano economico-finanziario, dal momento che la determinazione del FCDE a previsione è comunque alimentata da valori certi e affidabili di fonte consuntiva.

(*) È opportuno ricordare che essendo concessa agli Enti locali la possibilità di stabilire la percentuale da mettere a FCDE, è giusto che nella sede che ci interessa - quella della valorizzazione del FCDE fino all'80% - essa sia valorizzata (o riproporzionata) in relazione al valore massimo consentito del 100% e non in base alle scelte effettuate a suo tempo da ciascun Comune. Si ricorda difatti che, secondo la legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata in G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. Art. 1 - Comma 882, al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «(…) nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo»

Tratto da Guida Ifel «La Nuova Regolazione sui Rifiuti Urbani»

Il nuovo metodo tariffario (MTR) servizio integrato gestione rifiuti

Le **detrazioni di cui al comma 1.4** della determinazione n.02/2020 - DRIF (indicate con segno algebrico positivo) comprendono le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis, del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Gli adempimenti del Gestore e dell'ETC

Il nuovo metodo tariffario: il RUOLO dei diversi attori

- Ente territorialmente competente (ETC)
  - è l'Ente di governo dell'Ambito (EGATO), laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti (COMUNE) competenti secondo la normativa vigente
  - è il soggetto preposto alla validazione del PEF
  - deve presentare adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale
  - Comune = ETC = GESTORE: predispone il proprio Pef Grezzo

    relazione di accompagnamento

    dichiarazione di veridicità

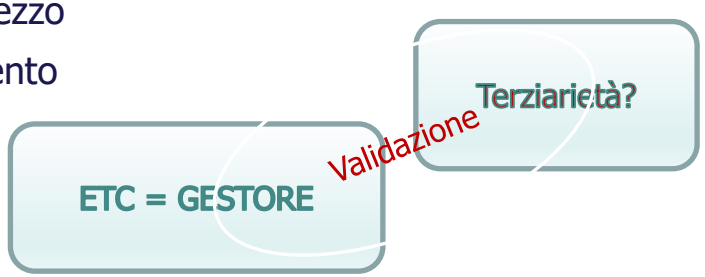

- Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia.

Si intendono tutti i soggetti che erogano la totalità del servizio o anche singole parti (esempio i Comuni che si occupano solo della gestione della tariffa e dei rapporti con l'utenza).

Il Gestore predispone il PEF «grezzo» secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Pef corredato dalla relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità

Il nuovo metodo tariffario: il RUOLO dei diversi attori

Nei casi di inerzia del gestore, ai sensi dell'all'articolo 3, comma 4 della deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Ente territorialmente competente:

- provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione secondo i criteri di cui al medesimo comma;
- effettua, in luogo del caricamento della relazione del gestore e della dichiarazione di veridicità, il caricamento del PEF medesimo e di una dichiarazione in cui attesta e dimostra l'inadempimento da parte del gestore e descrive gli elementi conoscitivi impiegati nella predisposizione del PEF.

Tale dichiarazione resa dall'Ente territorialmente competente è caricata negli spazi riservati ai documenti obbligatori trasmessi dal gestore inadempiente, vale a dire relazione del gestore e dichiarazione di veridicità.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Il PEF 2021: gli elementi di novità

La deliberazione n. 493/2020: aggiornamento MTR per annualità 2021

Con riferimento all'annualità 2021, ARERA ha provveduto, con la deliberazione n. 493/2020, all'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021, prevedendo tra l'altro:

- l'adeguamento dei deflatori da considerare per il calcolo delle immobilizzazioni riferite all'anno 2021 e il tasso di inflazione relativo al 2021 da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti;

- la possibilità di ricomprendere la quota residua dei conguagli relativi all'anno 2018, tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nella predisposizione del Pef 2020;

- la facoltà di considerare anche per l'anno 2021 le componenti aggiuntive di costo conseguenti all'emergenza COVID-19 e la facoltà di valorizzare il coefficiente C19, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria; (0% e 3%)

- il recupero della quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi determinati per l'anno 2019 (sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto previsto dall'art. 107 c. 5 del DL 18/2020) e i costi risultanti dal Pef 2020;

- a I 2021= 0,1%

- anche per l'anno 2021, la possibilità di includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19, nell'anno 2021, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.

- **Componente $C19_{2021}$** = il coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19 come definito al comma 4.3bis, del MTR. Tale coefficiente può essere valorizzato nell'intervallo di valori compreso **fra 0% e 3%;**

- **ATTENZIONE:** verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021

ΣTa-1 è pari:

- al totale delle **entrate tariffarie 2020** così come determinate in applicazione del MTR – ossia escluse le attività esterne al servizio integrato; al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCNDTV eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all'utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. "Cura Italia");

- al totale delle **entrate tariffarie del 2019**, inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati separatamente l'importo articolato agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all'utenza già adottate per l'anno 2019, secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. "Cura Italia".

- In entrambi i casi il valore di ΣTa-1 è determinato a parità di perimetro del servizio integrato rispetto a quello definito dal MTR, ossia con l'esclusione delle attività esterne al servizio integrato.

- *Nel caso di valorizzazione, nel 2020, della **componente di rinvio RCNDTV**, è ammesso valorizzare, per il 2021, il coefficiente C192021 ai fini della copertura della rata annuale di recupero della suddetta componente. Il medesimo coefficiente C192021 può essere valorizzato ai fini della copertura delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo). Le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono calcolate come il valore minimo tra le entrate tariffarie di riferimento ∑Ta e il valore massimo delle entrate tariffarie dato dal prodotto di ∑Ta-1 e il limite alla crescita tariffaria; il delta è pari alla differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita.*

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G			-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G			-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G			-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G			-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}				-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***				-
Fattore di Sharing ***b***	E			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G			-
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***				
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$				
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}				
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***				
Numero di rate ***r***	E			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	-	-	-

b **è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6]**

$b(1 + \omega a)$ **è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove** ωa **è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri** γ **1,**a **e** γ **2,**a **di cui al comma 16.2;** ωa **può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 - 0,4]**

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G			-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G			-
Costi generali di gestione ***CGG***	G			-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G			-
Altri costi CO_{AL}	G			-
Costi comuni ***CC***	C	-	-	-
Ammortamenti ***Amm***	G			-
Accantonamenti ***Acc***	G	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G			-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G			-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G			-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}				-
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$				-
Numero di rate ***r***				-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse				
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF				
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$				
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020				

4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.

1.4 Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E			-
Numero di rate r'				
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$				
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR				
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR				
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}				
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E			-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E			
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	-	-	-
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E			-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E			
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E			-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	-	-	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	-	-	-

Facoltativo il recupero nel triennio 2021-2023

Gradualità

16.1 In ciascun anno $a = \{2020,2021\}$, la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando alla somma delle componenti $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a}$, determinata secondo quanto previsto dal precedente Articolo 15, il coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$, determinato dall'Ente territorialmente competente.

Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %					
q_{a-2} kg					
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G				
fabbisogno standard €cent/kg	E				
costo medio settore €cent/kg					
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1					
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2					
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3					
Totale γ					
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$					

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

riportati nella tabella che segue:

		COSTI SUPERIORI AL *BENCHMARK* DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0{,}45 < \gamma_1 < -0{,}3$	$-0{,}25 < \gamma_1 < -0{,}06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0{,}3 < \gamma_2 < -0{,}15$	$-0{,}2 < \gamma_2 < -0{,}03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0{,}15 < \gamma_3 < -0{,}05$	$-0{,}05 < \gamma_3 < -0{,}01$

		COSTI INFERIORI O UGUALI AL *BENCHMARK* DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI %RD	$-0{,}25 < \gamma_1 < -0{,}06$	$-0{,}45 < \gamma_1 < -0{,}25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0{,}2 < \gamma_2 < -0{,}03$	$-0{,}3 < \gamma_2 < -0{,}2$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0{,}05 < \gamma_3 < -0{,}01$	$-0{,}15 < \gamma_3 < -0{,}05$

Verifica del limite di crescita	
rpi_a	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	**1,7%**
$(1+\rho)$	**1,017**
$\sum T_a$	-
$\sum TV_{a-1}$	
$\sum TF_{a-1}$	
$\sum T_{a-1}$	-
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	**#DIV/0!**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	-
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	#DIV/0!

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E				
Riclassifica **TF_a**	E				
Attività esterne Ciclo integrato RU	G				-

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L'iter di approvazione del PEF

Il Piano Economico Finanziario

L'ITER per la redazione del PEF

- Individuazione dei soggetti coinvolti e interessati (Comuni, gestori, Autorità d'Ambito, prestatori d'opera)
- Compilazione da parte di ciascun gestore del PEF Grezzo
- Produzione, da parte dell'ETC, del PEF Finale derivante dal consolidamento dei PEF Grezzi
- Scomposizione del PEF 2019 per soggetti e calcolo dei conguagli
- Valutazione da parte dell'ETC delle componenti di costo previsionale (COI, COV e COS), grazie alle informazioni rese disponibili da ciascun gestore.
- Valutazione delle ulteriori componenti: RCNDTV2020/ r', differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 e numero di anni per il recupero.
- Definizione parametri in capo all'ETC.
- Riepilogo delle componenti a conguaglio
- Controllo Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui all'art 4 del MTR
- Valutazioni in merito alla necessità di presentare un'istanza per il suo superamento, di cui ai punti 4.5 e 4.6 del MTR, o di applicare le detrazioni (art 4.5 del. 443/2019)
- Riclassificazione tra costi fissi e costi variabili

Validazione → Adozione Consiglio Comunale → Approvazione ARERA

Articolo 6 - Procedura di approvazione

6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a)una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b)una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c)eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 La **procedura di validazione consiste** nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, **l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni** e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 6.6 **Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.**

MTR_ Articolo 18 - Contenuti minimi del PEF

18.1 I gestori predispongono il PEF in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente articolo a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale individuate sulla base del presente provvedimento.

18.2 Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

• il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;

• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

• le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

• una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: - *il modello gestionale ed organizzativo*, le *eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni*; - *i livelli di qualità del servizio*, le *eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni - la ricognizione degli impianti esistenti*.

18.3 Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

18.4 Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

MTR_ Articolo 19 - Modalità di aggiornamento del PEF

19.1. Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:

a)la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b)il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

c)il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

19.2 Il PEF viene successivamente aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L’attività di validazione del PEF prevista da ARERA

La procedura di validazione

Articolo 6 - Procedura di approvazione

6.3 La **procedura di validazione consiste** nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 6.6 **Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.**

MTR_ Articolo 19 - Modalità di aggiornamento del PEF

19.1. Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:

a)la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b)il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

c)il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

19.2 Il PEF viene successivamente aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Attività di Validazione

Tipo	Aspetti considerati:	Descrizione delle azioni di verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a.)	A1-Richiesta dei dati contabili al Gestore/Comune mediante template strutturati. A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati. A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi. A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore e del Comune
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b.)	B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo. B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2017. B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro. B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative. B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti) ove previsti. B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri. B7-Determinazione dei conguagli. B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie. B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione. B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 Delibera ARERA 443-19. B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 Delibera ARERA 443-19. B12-Relazione contenente le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente. B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento.
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c.)	C1-Verifica eventuale documentazione su eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta dai gestori. C2-Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento. C3-Analisi puntuale dei benefici mercato/CONAI. C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC.
D	Altre verifiche	D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta. D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati. D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le Tariffe TARI 2021

Le tariffe TARI 2021

- Componenti a conguaglio risultanti dal PEF 2021
- Possibile impatto entrata in vigore del D.Lgs n. 116/2020 (riduzione base imponibile)
- Riduzioni COVID-19 e QUOTA AGEVOLAZIONI TARI FONDONE (quota non utilizzata nel 2020)
- Il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- Art. 1 comma 838 Legge n. 160/2019: Il canone di cui al comma 837 (canone mercatale) si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- Art. 1 - Comma 48 (Legge di bilancio 2021): A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Il Decreto Legislativo n. 116/2020

- **D. Lgs n. 116/2020** «*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.*»
- Nuova definizione di rifiuto urbano (art. 1 comma 9 del D. Lgs 116/2020): eliminata la definizione di rifiuto speciale assimilato all'urbano
- Eliminato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali attribuito ai comuni
- Rifiuti urbani = rifiuti utenze domestiche e i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies
- I rifiuti urbani **non includono** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione
- Possibilità per le utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti definiti urbani al di fuori del servizio pubblico se avviati al recupero. Tali rifiuti saranno comunque computati al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclo. La scelta dell'affidamento esterno o al servizio pubblico deve avvenire per un periodo non inferiore a 5 anni. Il gestore pubblico ha comunque la facoltà di riprendere il servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- Impatto sulla Tari:

  Fuoriuscita dal servizio pubblico di utenze

  Parte variabile della tariffa non dovuta

  Modifica della base imponibile

Allegato L-quater
Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

Frazione	*Descrizione*	*EER*
RIFIUTI ORGANICI	*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*	*200108*
	Rifiuti biodegradabili	*200201*
	Rifiuti dei mercati	*200302*
CARTA E CARTONE	*Imballaggi in carta e cartone*	*150101*
	Carta e cartone	*200101*
PLASTICA	*Imballaggi in plastica*	*150102*
	Plastica	*200139*
LEGNO	*Imballaggi in legno*	*150103*
	*Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137**	*200138*
METALLO	*Imballaggi metallici*	*150104*
	Metallo	*200140*
IMBALLAGGI COMPOSITI	*Imballaggi materiali compositi*	*150105*
MULTIMATERIALE	*Imballaggi in materiali misti*	*150106*
VETRO	*Imballaggi in vetro*	*150107*
	Vetro	*200102*
TESSILE	*Imballaggi in materia tessile*	*150109*
	Abbigliamento	*200110*
	Prodotti tessili	*200111*
TONER	*Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317**	*080318*
INGOMBRANTI	*Rifiuti ingombranti*	*200307*
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	*Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	*200128*
DETERGENTI	*Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129**	*200130*
ALTRI RIFIUTI	*Altri rifiuti non biodegradabili*	*200203*
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	*Rifiuti urbani indifferenziati*	*200301*

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Allegato L-quinquies
Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.

Le modifiche al D. Lgs n. 152/2006 ad opera del Decreto Legislativo n. 116/2020

Allegato L-quinquies
Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

A seguito dell'introduzione del D. Lgs n. 116/2021:

- Modifica Regolamento SERVIZIO RIFIUTI
- Modifica Regolamento TARI

Il Decreto Legislativo n. 116/2020: i chiarimenti del Ministero

Con la **Circolare** prot. n. 37259 del 12 aprile 2021, il Ministero della Transizione ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, fornisce chiarimenti alle problematiche circa l'applicazione della TARI, di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'emanazione del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

- Il documento chiarisce gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, rilevando che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili.
- Disposto dell'art. 30 comma 5 del D. L. n. 41 del 2020, in base al quale la comunicazione deve essere effettuata entro il **31 maggio** di ciascun anno. Per gli anni successivi, in assenza di una conferma del termine di approvazione degli atti deliberativi al 30 giugno ovvero di un'apposita modifica normativa relativa al termine di presentazione della comunicazione da parte della utenza non domestica, per consentire ai comuni di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata l'anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti. Tale comunicazione incide, infatti, sulla predisposizione del PEF del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva.

Il Decreto Legislativo n. 116/2020: i chiarimenti del Ministero

Circolare prot. n. 37259 del 12 aprile 2021, il Ministero della Transizione ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, fornisce chiarimenti alle problematiche circa l'applicazione della TARI, di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'emanazione del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

- Tassazione delle attività industriali:
  - le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
  - continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;
  - resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell'art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il PEF e i riflessi sul bilancio di previsione

Il PEF e il Bilancio di Previsione

- Verifica corrispondenza tariffe 2021 e PEF 2021
- Verifica corrispondenza entrata iscritta in bilancio
- Verifica copertura costo del servizio
- Verifica impatto d.lgs n. 116/2020
- Verifica eventuale perdita di gettito/necessità di variazione del bilancio alla luce della previsione contenuta nell'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021
- Monitoraggio iter istanza ad ARERA per riconoscimento di maggiori costi
- Verifica conguagli (positivi o negativi) gestione 2020
- Verifica termine per tariffe e regolamenti
- Certificazione Covid: quota vincolata agevolazioni Tari

*Limitatamente **all'anno 2021**, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**.*

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

*La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il **31 maggio** di ciascun anno.»*

TARI 2021
il PEF e le TARIFFE 2021

Grazie per l'attenzione